



Medienmitteilung – Communiqué de presse – Comunicato stampa – Press Release

San Gallo, 22 aprile 2016

Sentenza D-6358/2015 del 7 aprile 2016

Asilo: le assicurazioni delle autorità italiane in caso di trasferimento di famiglie secondo la procedura Dublino sono sufficienti

Le assicurazioni rilasciate dalle autorità italiane soddisfano i requisiti fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) in materia di garanzia individuale su una sistemazione conforme alle esigenze familiari per i richiedenti ritrasferiti in Italia nell'ambito della procedura Dublino. Tali assicurazioni comprendono attualmente indicazioni concrete su nomi ed età, il riconoscimento come nucleo familiare e garanzie generali riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia. Garantiscono ai bambini una sistemazione conforme alla loro età e rispettano l'unità della famiglia.

In una sentenza pronunciata nel novembre 2014¹, la Corte EDU aveva stabilito che la Svizzera può trasferire in Italia famiglie con bambini soltanto dopo il rilascio, da parte delle autorità italiane, di garanzie individuali riguardo al fatto che i bambini siano assistiti in modo conforme alla loro età. Nel marzo 2015² il Tribunale federale ha concretizzato tale sentenza precisando che la garanzia richiesta non è una modalità di trasferimento, bensì un presupposto materiale dell'ammissibilità del trasferimento, previsto dal diritto internazionale.

Nel caso di specie, la Segreteria di Stato della migrazione SEM aveva disposto, nell'ambito di una procedura Dublino, il trasferimento in Italia di una richiedente eritrea e del figlio minore. In punto alla concretizzazione del presupposto delle garanzie individuali, la SEM si era basata su due circolari e su una lettera personale delle autorità italiane e per la precisione sui documenti seguenti:

- la circolare del 2 febbraio 2015 nella quale si assicura in maniera generale che le famiglie ritrasferite in Italia nell'ambito di una procedura Dublino saranno alloggiate in modo conforme alle esigenze dei bambini e rispettando l'unità della famiglia;
- una circolare dell'8 giugno 2015 in cui si comunica una lista di progetti di accoglienza (SPRAR);
- la lettera del 14 ottobre 2015 in cui le autorità italiane accettano esplicitamente di riprendere la ricorrente e nella quale figurano i nomi e le date di nascita dei ricorrenti e una nota secon-

¹ Tarakhel contro Svizzera, del 4 novembre 2014, Grande Camera, n. 29217/12

² Sentenza E-6629/2014 del 12 marzo 2015 (DTAF 2015/4)

do cui essi compongono un «nucleo familiare».

In una sentenza³ destinata alla pubblicazione nelle DTAF⁴, il TAF ha confermato la decisione della SEM, stabilendo che nel caso specifico la garanzia richiesta è sufficientemente concretizzata. Anzitutto le persone interessate sono citate con i loro nomi e riconosciute come nucleo familiare. Dalle circolari risulta inoltre che si provvede con continuità a trovare sistemazioni conformi alle esigenze dei bambini. Infine, non vi sono indizi del fatto che attualmente esistano in Italia problemi importanti per l'accoglienza delle famiglie.

La sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione

+41 (0)58 705 29 86

medien@bvger.admin.ch

³ Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. In questa sentenza il Tribunale amministrativo federale analizza la situazione vigente in un determinato Paese, procedendo a un apprezzamento giuridico di tale situazione valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.

⁴ DTAF: Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero.